

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FILIPPO BOTTALICO

Seduta del 08/07/2024

FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 23/12/2014 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 28/02/2019, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso di € 1.346,93, calcolato secondo il criterio pro rata temporis, a titolo di spese di istruttoria, commissioni di attivazione, commissioni rete esterna e commissioni di gestione e incasso rate;
- la restituzione delle eventuali rate versate in eccedenza;
- gli interessi legali dal giorno dell'estinzione al rimborso.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, rilevando:

- di aver già provveduto, in sede di conteggio estintivo, al rimborso delle "commissioni di gestione" e "costi incasso rata" per € 2.581,73;
- di aver altresì provveduto a rimborsare l'ulteriore importo di € 259,96 a titolo di ristoro degli oneri relativi alle "commissioni di attivazione" ed alle "spese di istruttoria", determinato applicando il criterio del costo ammortizzato; precisa che detto importo è stato



maggiorato di € 50,00 “pari alla differenza tra il rimborso delle commissioni di gestione, per la parte non maturata, al lordo delle spese fisse di € 50,00 e quanto detratto in sede di conteggio estintivo”: il risultato, maggiorato degli interessi legali è pari a complessivi € 271,41 (allega dettaglio di pagamento);

- la natura up-front delle commissioni di attivazione e delle spese di istruttoria, in quanto remunerative di attività che si svolgono ed esauriscono nella fase iniziale di instaurazione del rapporto;

- la natura up-front anche della commissione rete esterna, corrispondente a quanto fatturato all'esponente dall'intermediario del credito ed integralmente maturata per il solo fatto della stipula del contratto ed indipendentemente dalla sua estinzione anticipata (allega la fattura e la contabile del bonifico); sottolinea che, trattandosi di azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., dev'essere indirizzata nei confronti dell'accipiens delle somme;

- che la motivazione della sentenza Lexitor concerne i soli costi che il finanziatore determina unilateralmente e non anche quelli che il medesimo subisce per effetto di imposizione da parte di terzi, come le commissioni rete esterna;

- che la sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022 ha omesso di pronunciarsi sull'art. 6-bis, co. 3, lett. b) D.P.R. n. 180/1950, il quale – nel richiamare le Disposizioni di trasparenza di Banca d'Italia – esclude ancora la rimborsabilità dei costi up-front;

- che la CGUE con sentenza del 09/02/2023 ha superato il principio per cui, in caso di estinzione anticipata, è dovuto anche il rimborso della quota non maturata dei costi up-front, così facendo venir meno l'efficacia vincolante della sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale.

Chiede pertanto il rigetto del ricorso.

In sede di repliche, il ricorrente richiama la sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022, che ha riconosciuto il diritto al rimborso di tutti i costi compresi nella nozione di costo totale del credito, ivi inclusi i costi up-front, nonché la sentenza della CGUE nella causa C-555/21.

Insiste pertanto l'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

Premesso che il contratto è stato stipulato in data 23/12/2014, quindi prima dell'entrata in vigore del decreto “Sostegni-bis” (25/07/2021) convertito con legge n. 106 del 23/07/2021, che ha modificato l'articolo 125-sexies T.U.B., l'estinzione anticipata è avvenuta alla quarantottesima rata, previa emissione del relativo conteggio estintivo.

L'intermediario ha allegato la fattura emessa dall'agente con la relativa specifica contabile, indicante un importo conforme a quello indicato in contratto, nonché evidenza della corresponsione della somma riportata in fattura.

L'intermediario ha versato in atti evidenza del bonifico eseguito in data 21/06/2023 per l'importo di € 271,41, con cui afferma di aver provveduto al rimborso delle commissioni di gestione, delle commissioni di attivazione e delle spese di istruttoria, oltre interessi legali; dal riscontro al reclamo in atti si evince l'imputazione dell'importo rimborsato alle singole voci di costo.

Senonché, l'intermediario afferma nelle controdeduzioni di aver rimborsato in conteggio estintivo l'importo di € 2.581,73 a titolo di “commissioni di gestione” e “costi incasso rata”; tuttavia nel prospetto di calcolo sopra riportato, non ha inserito l'importo di € 600,00 corrispondente ai costi incasso rate.



Tanto ricostruito, è necessario evidenziare, con riguardo alla questione della restituzione di oneri corrisposti in esecuzione di contratti CQS sottoscritti prima del 25/07/2021, poi anticipatamente estinti, che secondo l'orientamento condiviso dai Collegi successivamente alla decisione n. 263/2022 della Corte Costituzionale, trova applicazione l'originario art. 125-sexies T.U.B., come interpretato alla luce della sentenza Lexitor.

I Collegi hanno altresì ritenuto di dare continuità all'orientamento espresso con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019, richiamata dalla sentenza della Consulta che ne ha osservato la conformità alla sentenza "Lexitor"; si rammenta che, in detta pronuncia, il Collegio di Coordinamento ha statuito che: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. [...] Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF. [...] La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda. [...] Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring. [...]"

Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring".

Pertanto, i criteri da applicare per la retrocessione degli oneri non maturati sono:

- per i costi recurring, il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- per i costi up-front, in assenza di una diversa previsione pattizia, il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

È stata infine confermata la non retrocedibilità degli oneri erariali, in quanto da un lato si tratta di adempimenti afferenti al diritto pubblico in cui l'intermediario agisce come sostituto d'imposta, adempiendo a un obbligo legale, senza avere margini per la determinazione dei relativi importi, e dall'altro lato la fattispecie dell'estinzione anticipata è analoga a quella di recesso del cliente, per la quale l'art. 125-ter T.U.B. prevede espressamente la non rimborsabilità delle imposte.

Il quadro normativo sopra sintetizzato risulta confermato dal d.l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con l. 9 ottobre 2023, n. 136, il cui art. 27 ha espressamente disposto che "1. All'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte»."

Quanto, infine, alla rilevanza della sentenza della CGUE del 9 febbraio 2023 (C-555/21) – resa in tema di estinzione anticipata dei contratti di credito immobiliare ai consumatori – il Collegio di Bari ha affermato che le statuizioni della sentenza Lexitor "non sono state disattese dalla più recente pronuncia della CGUE, 9 febbraio 2023, C-555/21 [...] avendo



la Corte chiaramente evidenziato le “specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato” (cfr. par. 28 e 32-36)” (Collegio di Bari, decisione n. 5157/2023).

Ciò posto, natura up-front va riconosciuta alle commissioni di attivazione; alle spese di istruttoria e di notifica e alle commissioni per la rete esterna, trattandosi di corrispettivo per attività circoscritte alla fase antecedente alla conclusione del contratto; la diversa natura recurring va invece riconosciuta alle commissioni di gestione e al costo per l’incasso delle rate (cfr. Collegio di Bari, decisioni nn. 6305/2024; 5825/2023; 937/2022 e 18001/2021).

Tenuto dunque conto delle componenti commissionali reclamate e degli importi già rimborsati, al ricorrente spetta la restituzione delle somme riportate nel seguente prospetto:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	48
rate residue	72

TAN ▶	5,20%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota	38,61%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○	Commissioni di attivazione (up front)	€ 1.124,91	€ 674,95	€ 434,33	○		€ 434
○	Commissioni di gestione (recurring)	€ 3.722,53	€ 2.233,52	€ 1.437,29	○		€ 2.234
○	Spese di istruttoria /notific (up front)	€ 450,00	€ 270,00	€ 173,75	○		€ 174
○	Commissioni rete esterna (up front)	€ 1.083,60	€ 650,16	€ 418,38	○		€ 418
○	Costo incasso rate (recurring)	€ 600,00	€ 360,00	€ 231,66	○		€ 360
●			€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0
Rimborso conteggio estintivo						€ 2.581,73	-€ 2.582
rimborso del 21/06/2023						€ 259,96	-€ 260

tot rimborsi ancora dovuti	€ 778
interessi legali	si

Con riferimento alle commissioni di gestione, si precisa che nel prospetto è stato applicato il criterio proporzionale lineare all’intero importo, tenuto conto dell’orientamento consolidato di questo Collegio che considera non chiaramente identificate le “spese fisse” di € 50,00 (così Collegio di Bari, decisione n. 10074/2020).

Nel prospetto è stato inserito l’importo di € 259,96 corrispondente alla somma rimborsata dall’intermediario con bonifico del 21/06/2023 al netto degli interessi legali (pari a € 11,45). Quanto alla richiesta di restituzione di eventuali rate pervenute in momenti successivi all’estinzione anticipata, il ricorrente non versa in atti documentazione a supporto della pretesa.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

Decisione N. 9017 del 30 luglio 2024

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 778,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI